



Tribunale di Monza  
Sezione III civile - Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. ALIDA PALUCHOWSKI

Presidente

Dott. MIRKO BURATTI

Giudice

Dott. CATERINA GIOVANNETTI

Giudice relatore

ha pronunciato ex art. 161, comma 7, L.F. il seguente

**DECRETO**

Rilevato che con ricorso depositato in data 27.11.2012 [redacted] S.P.A., con socio unico, in persona dell'a.u. e legale rappresentante Dott. [redacted], con sede legale in Milano [redacted]

e sede operativa-amministrativa in Lentate sul Seveso, [redacted] (CF. [redacted]) ha proposto istanza di ammissione al concordato preventivo ex art. 161, sesto comma, L.F., riservandosi di presentate entro il termine assegnato dal Tribunale la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.;

rilevato che nel ricorso è, altresì, avanzata istanza di scioglimento o in subordine di sospensione di:

- a) n. 3 contratti di noleggio stipulati con Alphabet e BNL (cfr. doc. n. 17.1, 17.2 e 17.3) aventi ad oggetto beni (due autovetture ed una fotocopiatrice) ritenuti non indispensabili per la prosecuzione dell'attività di impresa;
- b) n. 5 contratti di mutuo chirografario sottoscritti con Intesa San Paolo, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. e banca Popolare di Bergamo s.p.a. (cfr. doc. n. 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5), in relazione ai quali, nel dubbio interpretativo, rimette al Tribunale la qualificazione degli stessi come "contratti in corso di esecuzione";
- c) n. 5 contratti di swap stipulati con Banca nazionale del Lavoro s.p.a. ed Intesa San Paolo (cfr. doc. n. 19.1, 19.2, 19.3 e 20, ritenuti troppo gravatori a causa dell'attuale andamento del mercato;
- d) n. 13 contratti di anticipazione bancaria (aperture di credito, anticipo crediti) in corso con vari istituti di credito al fine di evitare che questi ultimi oppongano in compensazione i crediti maturati;

rilevato che nel ricorso è ulteriormente proposta istanza di sospensione di:

- a) n. 12 contratti di noleggio di autovetture (cfr. doc. da 18.1 a 18.12) con l'intento di verificare quali delle numerose vetture possano essere ritenute strumentali e necessarie per l'attività aziendale.

Esaminati gli atti;

esaminata la documentazione allegata;

esaminata la memoria integrativa prodotta all'udienza dell'11.12.2012 fissata dal Tribunale con decreto del 6.12.2012 al fine di richiedere chiarimenti e soprattutto specificazioni circa i motivi che inducono la società a ritenere la prosecuzione di tali contratti gravatoria per l'attività d'impresa ed a considerare inutili per la prosecuzione dell'attività d'impresa i beni e i servizi oggetto dei contratti citati qualunque sia l'opzione di soluzione concordata o meno della crisi che la stessa percorrerà;

sentito il procuratore della società all'udienza suddetta, alla quale ha presenziato il P.M. nella persona della Dott.ssa Massenz, che ha concluso rimettendosi alle determinazioni del Tribunale

udita la relazione del Giudice delegato;

premessi in diritto;

che la regolamentazione dei rapporti pendenti costituisce una attesa novità introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. D) D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito con modificazioni con la L. 7.8.2012 n. 134 che ha integrato il titolo III capo I della L.F. con introduzione dell'art. 169bis;

che la previsione, ivi contenuta, della necessità di richiedere lo scioglimento o la sospensione dei contratti da parte dell'imprenditore logicamente induce a ritenere che la regolamentazione dei rapporti pendenti nel concordato preventivo è governata dalla regola generale della loro prosecuzione (conf. Tribunale Terni 12.10.2012), in conformità all'orientamento maggioritario di inapplicabilità dell'art. 72 L.F. al concordato preventivo formatosi per colmare la lacuna normativa lasciata dal legislatore ante riforma (cfr. a titolo esemplificativo Cass. 18.5.2005 n. 10429);



## TRIBUNALE DI MONZA - SEZIONE III CIVILE

Decreto nel procedimento per concordato preventivo R.G. n. 61/12

C.P.

Pagina nr. 2

che a parere di questo Tribunale lo scioglimento e la sospensione dei contratti può essere richiesta dal debitore anche in caso di deposito di domanda di concordato c.d. "in bianco" ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. (conf. Trib. Modena 30.11.2012);

che l'interpretazione in tale senso è supportata da motivi sistematici e testuali;

che quanto ai primi, infatti, la facoltà di richiedere lo scioglimento o la sospensione dei contratti in corso è stata introdotta dal legislatore del D.L. 22.6.2012 n. 83 in uno con il nuovo istituto del concordato in bianco;

che quanto ai secondi l'art. 169bis L.F. legittima il debitore alla richiesta nel "ricorso di cui all'art. 162 L.G." senza distinguere tra le diverse ipotesi ivi previste;

che, tuttavia, la richiesta di scioglimento o sospensione contenuta nella domanda di concordato in bianco dovrà essere accompagnata da una *disclosure* da parte del debitore circa la tipologia di proposta di concordato che intenderà perseguire, se liquidatorio o in continuità, al fine di consentire al Tribunale il vaglio della sussistenza dei presupposti per lo scioglimento o la sospensione dei contratti in corso (conf. Trib. Mantova 27.9.2012);

che infatti la facoltà di sciogliere i contratti pendenti ed i benefici al debitore ad essa connessi dal legislatore, comportano specularmente sacrifici per la controparte contrattuale, alla quale viene riconosciuto un "indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento" con soddisfazione del credito "come credito anteriore al concordato";

che pertanto al Tribunale, chiamato ad accordare il beneficio ed ad imporre il sacrificio, spetta l'attenta valutazione della effettiva inutilità per la procedura della prosecuzione dei contratti pendenti;

che tale valutazione è impossibile in assenza di elementi di giudizio quali la tipologia di concordato che il debitore intende perseguire, l'esposizione della situazione economica aggiornata, l'incidenza della prosecuzione dei contratti sul passivo concordatario, l'inutilità dei beni e servizi oggetto di tali contratti per l'eventuale prosecuzione dell'attività d'impresa nel caso di presentazione di domanda di concordato in continuità;

che il contratto di mutuo stipulato ed adempiuto dalla mutuante prima del deposito della domanda ex art. 161 L.F. non può qualificarsi come rapporto pendente, configurandosi l'obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario come debito disciplinato dall'art. 55 L.F. in forza del richiamo contenuto all'art. 169 L.F.;

ritenuto nel caso di specie:

dal tenore del ricorso la ricorrente parrebbe orientata al deposito di domanda di ammissione a concordato preventivo in continuità (cfr. pag. 4 del ricorso);

che la ricorrente nella memoria integrativa ha specificato che la prosecuzione dei contratti aggrava ulteriormente il passivo della società imponendo pagamenti di corrispettivi per beni e servizi, dei quali la stessa non usufruisce per la riduzione dell'attività di impresa e della necessità di riduzione dei costi;

che l'applicazione dell'istituto assicura alla debitrice il beneficio dell'anteriorità al concordato del credito eventualmente maturato dalle controparti contrattuali, nonché la limitazione dell'entità del risarcimento stesso con evidente beneficio per la procedura;

che tuttavia le informazioni fornite al Tribunale, prive di alcun riferimenti numerico preciso circa l'incidenza dei costi della prosecuzione dei contratti sulla procedura, da un lato e la circostanza che alcuni contratti (quelli bancari) sono già di fatto sospesi su iniziativa dell'istituto stesso dall'altro consentono di ritenere allo stato fondata la richiesta di sospensione dei contratti, dovendosi eventualmente optare per la soluzione dello scioglimento solo all'esito della proposta della domanda di concordato completa alla quale acceda la dettagliata situazione per ciascun contratto;

che la sospensione costituisce valido contemperamento degli interessi sia della debitrice, la quale potrebbe divenire a diversa decisione dopo aver maggiormente approfondito con il deposito dell'a domanda completa la situazione della società, che della controparte contrattuale, senza pretermettere le esigenze della procedura;

che l'istanza va rigettata in relazione ai contratti di mutuo

P.Q.M.

Visto l'art. 169bis L.F.

Sospende, così come richiesto dalla società debitrice, per il termine di sessanta giorni da oggi i seguenti contratti:

*Poluchovski*



**TRIBUNALE DI MONZA - SEZIONE III CIVILE**  
Decreto nel procedimento per concordato preventivo R.G. n. 61/12  
C.P.

Pagina nr. 3

- a) n. 3 contratti di noleggio stipulati con Alphabet e BNL (cfr. doc. n. 17.1, 17.2 e 17.3) aventi ad oggetto beni (due autovetture ed una fotocopiatrice);
- b) n. 5 contratti di swap stipulati con Banca nazionale del Lavoro s.p.a. ed Intesa San paolo (cfr. doc. n. 19.1, 19.2, 19.3 e 20);
- c) n. 13 contratti di anticipazione bancaria (aperture di credito, anticipo crediti) in corso con vari istituti di credito al fine di evitare che questi ultimi oppongano in compensazione i crediti maturati;
- d) n. 12 contratti di noleggio di autovetture (cfr. doc. da 18.1 a 18.12).

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 8.1.2013.

Il Giudice estensore

Dott. Caterina Giovanetti

*Caterina Giovanetti*

Il Presidente

ALIDA PALUCHOWSKI

*Alida Paluchowski*

TRIBUNALE DI MONZA - Sez. FALL<sup>RE</sup>  
Depositato oggi  
16 GEN 2013  
IL CANCELLIERE

IL CASO.it